



**COMUNE DI ROCCABRUNA
PROVINCIA DI CUNEO**

DECRETO DEL SINDACO N. 01 DEL 02/02/2021

Oggetto: Misure di semplificazione in materia di organi collegiali ex art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Disciplina straordinaria delle sedute del Consiglio Comunale attraverso Videoconferenza

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di “rilevanza internazionale”;
- successivamente, in data 11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di “pandemia”;
- il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, per sei mesi e le successive deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 e del 07.10.2020 hanno prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31.01.2021;
- il D.L. 14/01/2021 n. 2 con il quale è stata deliberata l’ulteriore proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021;
- la Dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11.03.2020 con la quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come “pandemia”;
- il DPCM 13.10.2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali...”;
- il successivo DPCM 18.10.2020 contenente misure integrative a quelle di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
- i Decreti del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 111 e 112 del 20.10.2020;
- atteso che stante l’evolversi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, dal carattere particolarmente diffusivo, si rende necessario approvare delle linee guida per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale attraverso la videoconferenza qualora non esistono le condizioni ed il rispetto delle misure di sicurezza che consentono le riunioni in presenza;

Visti:

- la Direttiva 2/2020 del Ministero della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020, recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni ex art.1, c.2, D.lgs. n. 165/2001, la quale all’art. 4, stabilisce che *“le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche ...”*
- l’art. 73, c.1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 recante *“Semplificazioni in materia di organi collegiali”*, secondo cui: *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli*

dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane ..., che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati ... dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”.

- la circolare del Ministero dell'Interno del 27/10/2020;
- l'art. 38 del D.lgs. 267/2000 secondo cui Il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte;
- l'art. 39 del D.lgs. 267/2000 che sancisce l'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio comunale prevedendo, inoltre, al comma 3 che *"Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria"*;
- lo Statuto comunale ove all'art. 8, comma 2, viene previsto che *"Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco"*;

Dato atto che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di Consiglio comunale in modalità di videoconferenza.

Riconosciuto che la modalità in videoconferenza delle sedute consiliari rientra nelle prerogative del Sindaco, in quanto non è prevista in questo Ente la figura del Presidente del Consiglio;

Ritenuto necessario attivare misure organizzative volte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa del Consiglio comunale assicurando, le prerogative dei consiglieri e la necessaria pubblicità delle sedute, salvi i casi di segretezza previsti dalla Legge, nell'osservanza delle linee di condotta di cui alle disposizioni sopra citate e per il periodo di vigenza delle stesse;

Ravvisato, pertanto, di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, con le misure straordinarie legate all'emergenza sanitaria e per la sua durata, restando inteso che per quanto non espressamente richiamato trova applicazione la disciplina dettata dallo Statuto comunale e dalle disposizioni nazionali vigenti in materia e che si ricorrerà a tale modalità qualora non esistano le condizioni ed il rispetto delle misure di sicurezza che consentano le riunioni in presenza;

DISPONE

1. che le convocazioni del consiglio comunale in seduta ordinaria o straordinaria possano svolgersi nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Comunale, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, con strumenti idonei garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
2. prima della seduta consiliare, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione;
3. la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute del Consiglio comunale verrà trasmessa ai Capigruppo consiliari nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una e – mail o pec all'indirizzo eletto dal Consigliere comunale;
4. la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale,

con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza; la seduta può svolgersi con la presenza di componenti del Consiglio Comunale e del Segretario Comunale presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza, in tal caso a verbale la sede indicata sarà quella del Comune di Roccabruna;

5. la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
6. per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini;
7. la pubblicità delle sedute del Consiglio comunale può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario Comunale, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi;
8. la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Comunale ha provveduto all'appello nominale dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza.
La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura;
9. ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
10. in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Comunale, e secondo le modalità sopra indicate;
11. la presentazione dei documenti in seduta del Consiglio comunale può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria *almeno 24 ore* prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale per consentire l'invio a tutti i componenti del Consiglio comunale;
12. qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e siano presenti tutti i componenti, compreso il Segretario Comunale, non si procede con le modalità della videoconferenza;
13. Il Sindaco, i consiglieri comunali e il Segretario Comunale potranno connettersi alla piattaforma web predisposta dall'Ente. Nell'eventualità che alcuni consiglieri siano presenti nella sala del Consiglio dovranno essere mantenute le distanze interpersonali previste dalla legge.
14. Alla seduta partecipa, con la modalità della video conferenza, il Segretario Comunale, assicurandone la regolarità, la verbalizzazione e provvedendo, prima della trattazione dei punti all'ordine del giorno alla verifica del numero legale dei partecipanti identificandoli a vista.
15. Il voto sarà espresso da ciascun componente dell'organo consiliare a voce ed annotato sul verbale immediatamente dal Segretario Comunale che al termine delle operazioni di votazione dichiarerà il risultato ai partecipanti.

16. L'interpretazione della disciplina e le casistiche non contemplate verranno valutate dal Presidente del Consiglio comunale, fornendo motivata comunicazione ai componenti dell'organo consiliare.

STABILISCE

La pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale del presente atto.

L'invio del presente atto al Segretario Comunale, ai Responsabili delle Posizioni Organizzative, ai Consiglieri Comunali nonché alla Prefettura di Cuneo.

L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

Roccabruna 02.02.2021



IL SINDACO
MARCO ARNEODO